



CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO
GRIZZANA MORANDI
MARZABOTTO
MONZUNO
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

ORIGINALE

DELIBERAZIONE

Nr. 97

Data 19/12/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 2004 PER L'UTILIZZO DI PRESTAZIONI LAVORATIVE DA PARTE DEL COMUNE DI MONZUNO

L'anno duemilasedici, questo giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 12:00, convocata con le prescritte modalità, Solita sala delle Adunanze, si è riunita la Giunta.

All'appello nominale risultano presenti:

SINDACI	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
Argentieri Salvatore	Assessore	P	
Brunetti Mauro	Assessore		A
Fabbri Maurizio	Assessore	P	
Franchi Romano	Assessore	P	
Gnudi Massimo	Assessore		A
Leoni Graziella	Assessore		A
Mastacchi Marco	Assessore		A
Santoni Alessandro	Assessore	P	
Tanari M. Elisabetta	Assessore	P	

Presenti n. 5

Assenti n. 4

Partecipa ed assiste il **Segretario Direttore** Dott. Pieter J. Messino'.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Presidente**, Romano Franchi, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante: "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione", che così recita:

"1. Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. La utilizzazione parziale, che non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale, è possibile anche per la gestione dei servizi in convenzione.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale, ivi compresa la disciplina sulle progressioni verticali e sulle progressioni economiche orizzontali, è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente utilizzatore.

3. La contrattazione decentrata dell'ente utilizzatore può prevedere forme di incentivazione economica a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 17 del CCNL dell'1.4. 1999 ed utilizzando le risorse disponibili secondo l'art. 31.

4. I lavoratori utilizzati a tempo parziale possono essere anche incaricati della responsabilità di una posizione organizzativa nell'ente di utilizzazione o nei servizi convenzionati di cui al comma 7; il relativo importo annuale, indicato nel comma 5, è riproporzionato in base al tempo di lavoro e si cumula con quello eventualmente in godimento per lo stesso titolo presso l'ente di appartenenza che subisce un corrispondente riproporzionamento.

5. Il valore complessivo, su base annua per tredici mensilità, della retribuzione di posizione per gli incarichi di cui al comma 4 può variare da un minimo di € 5.164,56 ad un massimo di € 16.000,00. Per la eventuale retribuzione di risultato l'importo può variare da un minimo del 10% fino ad un massimo del 30% della retribuzione di posizione in godimento. Per il relativo finanziamento trova applicazione la generale disciplina degli artt. 10 e 11 del CCNL del 31.03.1999.

6. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nei commi 2 e 4 dell'art. 41 del CCNL del 14.09.2000.

7. La disciplina dei commi 3,4,5 e 6 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in convenzione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 267 del 2000. I relativi oneri sono a carico delle risorse per la contrattazione decentrata dell'ente di appartenenza, con esclusione di quelli derivanti dalla applicazione del comma 6";

PREMESSO che:

- con deliberazione di Giunta dell'Unione nr. 35/2016 è stato approvato il progetto organizzativo-funzionale del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, conferito da parte dei Comuni di Castel d'Aiano, Marzabotto e Vergato, con contestuale assegnazione funzionale di tutto il personale dipendente all'Unione per l'intera prestazione lavorativa;
- il Comune di Monzuno ha richiesto di poter utilizzare ai sensi dell'art.14 del C.C.N.L. del 2.1.2004, per n. 6 ore settimanali, il dipendente Comandante Carlo Poletti, alle dipendenze funzionali e a tutti gli effetti dell'Unione dei Comuni;

PRESO ATTO del consenso espresso dal citato dipendente;

VISTO lo schema di convenzione appositamente redatto dal competente Ufficio del personale, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la lettera "A", mediante il quale sono stati disciplinati i termini necessari all'instaurazione del rapporto di che trattasi e, nello specifico: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro, la ripartizione degli oneri e i conseguenti adempimenti reciproci, oltre ad ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro;

RITENUTA propria la competenza in ordine all'adozione dell'atto de quo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 48 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, in quanto è disciplinata la sola utilizzazione di una unità di personale tra due Enti del medesimo comparto, mediante Convenzione, ferma restando, per il dipendente interessato, legittimato a rendere la propria prestazione lavorativa a favore di due datori di lavoro, la unitarietà ed unicità del rapporto di lavoro;

VISTO il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

VISTI gli articoli 7, comma 6, e 53, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte del Responsabile dei Servizi competenti, nonché il parere di conformità espresso dal Segretario ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000 e del vigente regolamento comunale dei Controlli interni;

Con voti unanimi favorevoli

DELIBERA

DI APPROVARE lo schema di convenzione con il Comune di Monzuno, allegato al presente provvedimento sotto la lettera "A", a farne parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento di parte della propria prestazione lavorativa, nella misura di 6 ore settimanali, da parte del Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese Carlo Poletti, secondo la disciplina di cui all'articolo 14 del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004, in materia di personale del comparto Regioni e Autonomie Locali, recante "Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione";

Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART.14, COMMA 1 DEL C.C.N.L. 22 GENNAIO 2004, PER L'UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI MONZUNO DI UN DIPENDENTE FUNZIONALMENTE ASSEGNATO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE

Addì del mese di gennaio 2016 presso la sede

Tra

Il Comune di Monzuno, rappresentata da

e

L'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese, rappresentata da _____

PREMESSO

- ❑ Che l'art.14, comma 1, primo periodo del C.C.N.L. del 22 gennaio 2004 prevede che *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza”*.
- ❑ Che il Comune di Monzuno ha richiesto, ai sensi della disposizione di cui sopra, di potere utilizzare, per il periodo dal 01.01.2017 al 31.01.2017, e per una parte del tempo di lavoro, pari a una giornata lavorativa per un totale di 6 ore settimanali, il Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese Carlo Poletti, alle dipendenze funzionali e per ogni effetto dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;
- ❑ Che l'Unione ha prestato il consenso alla suddetta richiesta di utilizzo;
- ❑ Che il secondo periodo del citato art.14 del C.C.N.L. del 22/01/2004, prevede che la convenzione: *“definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.”*

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1 – Oggetto

1. La presente convenzione regola l'utilizzo da parte del Comune di Monzuno, per un periodo predeterminato e per una parte del tempo di lavoro, ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22/01/2004, delle prestazioni lavorative del Comandante del Servizio Intercomunale di Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese Carlo Poletti, alle dipendenze funzionali e per ogni effetto dell'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese;

Art.2 – Durata

1. La presente convenzione decorre dal 01 gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 e potrà essere eventualmente prorogata o rinnovata per ulteriori periodi da concordarsi tra i due enti e con l'assenso del dipendente.

Art.3 - Tempo lavoro

1. La prestazione che il dipendente Sig.r CARLO POLETTI, svolgerà presso il Comune di Monzuno sarà complessivamente pari a 6,00 ore settimanali, organizzate ordinariamente nelle n. giornate lavorative di
2. Eventuali variazioni derivanti da particolari esigenze saranno adottate di comune accordo tra gli Enti, avendo comunque cura di mantenere inalterata la proporzione prevista.
3. Resta fermo, per il sig. CARLO POLETTI, il rispetto del vincolo dell'orario di lavoro settimanale dovuto.

Art. 4 – Gestione del rapporto di lavoro

1. Tutti gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza dell'Unione, previa acquisizione, nel caso, dei necessari elementi di conoscenza dal Comune di Monzuno.
2. L'Unione provvederà a erogare, al Sig. CARLO POLETTI il trattamento economico complessivo spettante ed i relativi contributi previdenziali ed assistenziali saranno contabilizzati e liquidati.

Art. 5 – Rapporti finanziari

3. I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi della solidarietà e della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale del dipendente sarà ripartita proporzionalmente in funzione della percentuale di prestazione lavorativa impiegata.
4. La quota a carico del Comune di Monzuno, pari alla percentuale di prestazione lavorativa impiegata nel periodo di riferimento, verrà rimborsata nell'ambito delle relazioni finanziarie complessive relative ai servizi associati tra Unione e Comune.

ART. 6– Scioglimento

1. La convenzione, in ogni caso potrà essere sciolta in qualunque momento per scioglimento consensuale, ovvero a richiesta di uno solo degli Enti. In tale fattispecie la cessazione della convenzione decorre dalla data concordata tra i rappresentanti delle due Amministrazioni.
2. La convenzione, potrà inoltre essere sciolta per il venir meno del consenso del dipendente comunicato ad entrambe le Amministrazioni. In tale fattispecie la cessazione stessa decorre dal quindicesimo giorno dalla formale comunicazione del dipendente.
3. In caso di recesso di cui al precedente comma il dipendente ritornerà a prestare la propria attività a tempo pieno presso l'Unione, alle condizioni originariamente pattuite.

ART.7 –Norme di rinvio

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Per il Comune di Monzuno

Per l'Unione dei Comuni dell'Appennino Bolognese

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE N° 97/2016**

**OGGETTO: CONVENZIONE EX ART. 14 CCNL 2004 PER L'UTILIZZO DI PRESTAZIONI
LAVORATIVE DA PARTE DEL COMUNE DI MONZUNO**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Romano Franchi

Il Segretario Direttore

Dott. Pieter J. Messino'

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.